



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit G5 - Veterinary Programmes

SANCO/10795/2012

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

Survey programme for African Swine Fever (ASF)

Approved* for 2012 by Commission Decision 2011/807/EU

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1. Identification of the programme

Member state : ITALIA

Disease African swine fever

Species : Domestic pigs and wild boar

This program is multi annual : no

Request of Community co-financing from
beginning of : 2012

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1.1 Contact

Name : Dott.ssa Gaetana Ferri

Phone : 06-59946584

Fax. : 06-59946185

Email : sanita.animale@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

La situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nell'ultimo quinquennio può essere analizzata secondo le seguenti direttrici:

- l'andamento dei focolai nel tempo,
- la dislocazione degli stessi nello spazio (territori interessati).
- la rappresentazione dei fenomeni tenendo conto delle correlazioni tra le popolazioni di suini domestiche e quelle selvatiche.

Dall'insorgenza della malattia in Sardegna, nel 1978, ad oggi, si è osservato un andamento ipoendemico caratterizzato da due importanti epidemie negli anni 2004 e 2005, seguite da un ritorno all'ipo-endemia con un intero anno di silenzio epidemiologico nel 2006.

Ad esclusione dei due picchi epidemici la prevalenza della ASF è rimasta al di sotto dello 0,5 %.

La distribuzione geografica dei focolai interessa anche porzioni di territorio regionale al di fuori della zona ad alto rischio di cui alla Decisione 363/2005/CE i focolai esterni alla zona ad alto rischio non sono riconducibili a specifici fattori di rischio e, comparsi in modo inatteso, sono stati estinti efficacemente da Autorità sanitaria locale e Servizi veterinari.

Relativamente alla distribuzione geografica dei focolai nel periodo 1991-2009, la maggior parte dei focolai è stata rilevata nella zona ad alto rischio, ad eccezione dell'epidemia del 2005 che ha coinvolto la provincia di Oristano e degli altri focolai isolati "a spot" riscontrati praticamente in tutte le province.

I casi di ASF fuori della zona ad alto rischio non hanno determinato un radicamento della malattia.

La mancata endemizzazione è confermata dalla sorveglianza sulle popolazioni selvatiche effettuata durante le campagne venatorie condotte nei mesi di novembre, dicembre e gennaio di ogni anno.

Infatti le zone infette da ASF nel selvatico di Arzachena, Nuxis e Laconi, sottoposte per due anni a

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

sorveglianza non hanno evidenziato ulteriori positività virologiche nè sierologiche in animali nati in epoche successive al riscontro degli stessi focolai (Mappa 1 - Zone infette da ASF nel selvatico). Nel corso dei primi mesi del 2010 sono stati registrati nuovi casi che per il momento hanno le caratteristiche di casi isolati, 7 nella provincia di Cagliari, 1 nella provincia di Nuoro, 1 nella provincia Ogliastra e 1 nella provincia di Oristano. L'ultimo focolaio di PSA è stato estinto in data 27 settembre 2010. I territori interessati sono comunque in continuità territoriale con le province di Ogliastra e Nuoro, ed è verosimile intravedere, anche in questi episodi, forti correlazioni epidemiologiche con questi territori.

La tipologia degli otto allevamenti coinvolti è a conduzione familiare, con un numero di soggetti allevati < 20 per allevamento, tranne in un unico caso, che è comunque non di tipo intensivo. Questa tipologia rappresenta quella più a rischio, poiché non è così grande da essere finalizzata alla commercializzazione costante, né così piccola da poter essere considerata esclusivamente ad uso familiare.

Per quanto concerne la sorveglianza clinica e sierologica i risultati del 2010 non si discostano da quelli emersi negli anni precedenti: la Tabella 2 - Dati relativi alle aziende suine controllate nel periodo 2005 - 2010 riporta il numero di controlli ufficiali svolti dai Servizi veterinari nelle aziende suine.

I dati relativi alle analisi di laboratorio svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sui campioni prelevati nel corso dei controlli ufficiali di cui sopra sono riportati nella Tabella 3 - Dati relativi alle analisi di laboratorio svolte sui campioni prelevati nel periodo 2005 - 2010.

I dati storici sull'infezione sono riportati nella Tabella 4 - Dati relativi ai focolai di ASF nel periodo 2005 - 2010.

Per quanto concerne invece la sorveglianza sul selvatico nella Mappa 2 - Macroareali per la sorveglianza della PSA nel selvatico è evidenziata in verde la suddivisione del territorio regionale in 32 macroareali, che costituiscono il riferimento territoriale omogeneo della sorveglianza epidemiologica nelle popolazioni suine selvatiche.

Al mese di gennaio del 2010 la sorveglianza nel selvatico evidenziava i seguenti areali infetti:

-Arzachena, Orgosolo, Urzulei.

A seguito delle risultanze favorevoli della sorveglianza nei cinghiali nel periodo 2008-2009 sono state revocate nel 2010 le aree infette di Arzachena, Bultei.

Attualmente sono ancora attive le seguenti zone infette per PSA nel selvatico:

- Orgosolo (macroareale n. 9);

- Urzulei (macroareale n. 8);

- Desulo - (macroareali n. 22 e 13);

- Montarbu - (macroareali n. 22 e 13).

L'attività di sorveglianza della PSA nel selvatico nel periodo 2008-2011 ha rilevato che tutti i comuni nei quali si sono riscontrate sieropositività nel cinghiale, tranne Gairo, sono considerati all'interno della zona ad alto rischio per peste suina africana e sono compresi in zone infette del selvatico già individuate negli anni precedenti.

Con ogni probabilità, la fonte dell'infezione risiede nei i gruppi di suini irregolari gestiti al pascolo brado nei terreni comunali dell'interno dell'isola, che saltuariamente attraverso contatti diretti o indiretti contagiano allevamenti suini di consistenza medio-piccola non professionali estranei a filiere commerciali consolidate situati anche al di fuori della zona ad alto rischio.

Inoltre esistono in Sardegna, in particolare all'interno della zona ad alto rischio, vasti territori non coltivati del demanio pubblico, noti come "terre comunali", che vengono utilizzate da secoli per l'allevamento di suini allo stato libero che si cibano di ghiande e di radici in un ambiente in cui sono presenti popolazioni suine selvatiche (cinghiali). Questi suini attualmente sono sconosciuti dal punto di vista sanitario perché non registrati in Banca Dati Nazionale, ed i Servizi veterinari si adopereranno per conseguire la regolarizzazione di questi allevamenti ed il loro risanamento dalla peste suina africana.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Questi allevamenti potrebbero rappresentare la riserva di virus che deve essere intercettata definitivamente.

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Per il 2012 si conferma la rimodulazione della precedente strategia rappresentata dalle misure sanitarie con particolare riferimento al controllo di suini irregolari al pascolo brado. Questo cambiamento di rotta è stato già operato nel Piano 2011.

Al fine di raggiungere definitivamente gli obiettivi della eradicazione si rende necessaria una fase intermedia da porre in essere in sinergia con le autorità sanitarie locali, gli Enti scientifici ed istituzionali di riferimento, con le rappresentanze economiche e sociali del territorio. E' in tale direzione che è stata istituita una Commissione Regionale interassessoriale per le strategie di lotta alle pesti suine (Decreto dell'Assessorato Igiene e Sanità N. 03/2010) che coadiuva l'Assessorato della Sanità per individuare tutti gli elementi utili ad orientare le istituzioni circa la caratterizzazione delle attività specificatamente finalizzate alla eradicazione definitiva della Peste Suina Africana dalla Sardegna.

L'esperienza degli anni precedenti determina una maggiore attività inerente i controlli sanitari clinici ed anagrafici nelle aziende suine, rispetto a quella di sierosorveglianza, che è rivolta principalmente alla ricerca attiva delle fonti residue di infezione (carriers) ai fini della revoca delle zone di protezione e sorveglianza, e del ripopolamento degli allevamenti e alla movimentazione.

I controlli anagrafici sono svolti sul 10 % delle aziende suine al di fuori della Zona ad Alto Rischio ed sul 20 % di quelle all'interno della Zona ad Alto Rischio; il monitoraggio di questa attività è svolto dall'Ufficio Anagrafe Zootecnica Regionale.

Nel 2012 continuerà l'attività di sensibilizzazione per l'acquisizione della qualifica di azienda accreditata per PSA e di azienda "ad alto livello di biosicurezza" HBLH (High Biosafety Level Herd) nelle aziende suine regolarmente registrate.

Per quanto concerne la sorveglianza sierologica volta al riconoscimento di "carriers", ossia soggetti che hanno superato la malattia e rimangono potenzialmente infettanti, è previsto il controllo clinico, anagrafico e sierologico delle aziende accreditate per la conferma annuale.

E' incrementato il numero delle aziende accreditate (n. 294 al 31.12.2010) sino a n. 2000 aziende. In queste aziende è effettuato il doppio controllo sierologico di un campione di animali con la numerosità in grado di svelare la prevalenza del 5 % con la confidenza del 95 %.

E' inoltre attuata la sorveglianza sierologica su un campione di aziende suine non accreditate di consistenza tra 5 e 50 suini estratte casualmente per evidenziare la prevalenza = / > al 5 % con il 95 % di confidenza.

Per ogni altra determinazione in merito si fa riferimento ai contenuti tecnici del documento dell'EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) – EFSA Journal 2010; 8(3):1556 "Scientific Opinion on African Swine Fever" (on line www.efsa.europa.eu).

Contestualmente saranno oggetto di valutazione e successiva eventuale applicazione, iniziative volte a favorire la collaborazione delle istituzioni con le popolazioni locali al fine di incentivare la regolarizzazione delle aziende suinicole della zona ad alto rischio.

I controlli effettuati dai Servizi veterinari di Igiene degli Alimenti di origine animale saranno inoltre

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

incrementati sulle macellazioni per autoconsumo familiare e sulle attività di ristorazione pubblica, compresi gli agriturismo. In applicazione della Decisione 2005/363/CE per la commercializzazione in ambito comunitario di prodotti suini saranno introdotti alcuni adattamenti e perfezionamenti delle misure sanitarie.

In Sardegna la strategia di eradicazione della PSA dal selvatico tiene conto della capacità del virus di auto-eliminarsi dalle popolazioni selvatiche.

Lo stato sanitario della popolazione di cinghiali sarà monitorato durante la campagna venatoria, attraverso campionamenti sulle carcasse dei cinghiali cacciati. I campioni di sangue per gli esami sierologici e le milze per gli esami virologici (solo per i macroareali infetti) sono esaminati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

La raccolta è regolata da criteri epidemiologici che hanno permesso di individuare in Sardegna 32 macro-areali, all'interno dei quali è effettuata la raccolta dei campioni (almeno 59 nelle zone a basso rischio, e almeno 96 nelle zone ad alto rischio).

In alcuni Comuni della zona ad alto rischio in cui non sono registrate aziende suine i dati della sorveglianza sul selvatico sono le uniche informazioni epidemiologicamente valide, che hanno consentito di dimostrare la presenza costante e ininterrotta del virus.

Le misure propriamente sanitarie previste nel programma di eradicazione 2012 sono le seguenti:

1. Controllo anagrafico, clinico e verifica con apposita check list da registrare in BDN, di un campione randomizzato del 10% di aziende suinicole dalla popolazione di aziende iscritte in BDN; nella zona ad alto rischio la percentuale delle aziende suinicole sottoposte a controllo è elevata al 20%.
2. Negli areali interessati dai progetti pilota nelle zone ad alto rischio viene effettuato il doppio controllo sierologico di tutti i capi presenti nell'allevamento di età superiore ai tre mesi.
3. Controllo sierologico e virologico, dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria nelle zone ad alto rischio e areali infetti per un minimo di 96 capi per ciascun areale.
4. Controllo sierologico dei cinghiali abbattuti durante la campagna venatoria al di fuori delle zone ad alto rischio per un minimo di 59 capi per ciascun areale.
5. Controllo sierologico all'atto della macellazione per autoconsumo o per la filiera locale dei suini provenienti dalle aziende suinicole regionali non accreditate fino alla numerosità di 12 animali/anno.
6. Controlli sierologici per il primo conferimento della qualifica di "azienda accreditata", e controllo annuale per la conferma della qualifica per quelle già accreditate.
7. Controlli sierologici sugli allevamenti non accreditati che movimentano suini verso mattatoi.
8. Controlli sierologici sulle partite di animali, le cui carni e prodotti sono destinati alla esportazione ai sensi della Decisione 2005/363/CE.

Le prove diagnostiche eseguite sul suino domestico consentono di individuare le aziende venute a contatto con il virus.

Tutti gli animali delle unità epidemiologiche, in cui si evidenzia la presenza del virus con esami di laboratorio oppure è presente sintomatologia clinica ed una correlazione epidemiologica con un altro focolaio, sono abbattuti e distrutti.

I capi positivi sierologicamente, qualora non si ravvisino elementi epidemiologici di malattia, sono abbattuti e distrutti senza ulteriori provvedimenti nei confronti degli altri animali dell'azienda.

Nelle aziende in cui si conferma la presenza del virus della peste suina africana tutto il gruppo di animali è abbattuto.

Le prove diagnostiche eseguite sui suini selvatici consentiranno di individuare gli areali infetti. Negli areali infetti saranno applicate le misure sanitarie di eradicazione della peste suina africana ai sensi degli articoli 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2012

First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

La supervisione e il coordinamento per l'attuazione del programma avviene su tre livelli (Centrale, Regionale, Locale).

A livello centrale l'autorità competente è il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza alimentare.

A livello regionale, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Servizio Prevenzione viene svolto il coordinamento intermedio sulle attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si rapporta con gli altri Assessorati per gli aspetti di loro competenza.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura, e mediante il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale é responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, recentemente istituite con la Legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010. Inoltre é competente per l'iter autorizzativo sui pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n. 12 del 14 marzo 1994).

Il Servizio Prevenzione si avvale inoltre delle seguenti collaborazioni:

a) Il Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento.

b) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per gli aspetti tecnico-istituzionali.

c) Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli aspetti gestionali nei territori di loro competenza.

d) L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (Dgr n. 33/7 del 12/09/2003).

e) L'Unità di Crisi Regionale (UCR), della quale entrano a far parte, oltre a tutti gli Enti menzionati, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'Interno ed uno dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

L'Unità di Crisi Regionale, istituita con atto formale dell'Assessorato alla Sanità, logisticamente ubicata presso i propri locali, in accordo con quanto previsto dal Manuale delle Emergenze e dal Manuale Operativo delle pesti suine, è coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

L'Unità di Crisi Regionale (UCR), ha compiti di consulenza e facilitazione delle azioni istituzionalmente preposte ai vari Enti relativamente ai seguenti aspetti:

- criticità relative all'applicazione delle procedure previste dal presente Piano in applicazione della normativa vigente;

- criticità nel risanamento di focolai di pesti suine, in collaborazione con le Unità di Crisi Locali (UCL), per

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

minimizzare eventuali difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli.

L'Unità di Crisi Regionale è composta da:

- Un rappresentante del Ministero della Salute;
- Il responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
- Un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- Un funzionario dell'Assessorato all'Ambiente;
- Uno o più veterinari del Servizio Prevenzione Regionale;
- Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- Un componente dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Se è necessario partecipano all'Unità di Crisi Regionale uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna o eventualmente altre figure professionali.

f) Le Unità di Crisi Locali (UCL) sono istituite con atto formale da parte delle ASL, e si occupano del coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.

Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL coordina l'UCL.

Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, le UCL curano l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

In ogni UCL sono previste obbligatoriamente le seguenti figure:

- un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito della ASL (Area A, B, C);
 - un funzionario amministrativo dell'ASL;
 - un responsabile del Dipartimento territoriale dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio;
- I responsabili delle UCL e i referenti di Distretto si adoperano perché sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la peste suina classica e africana (kit n. 1).

I referenti dell'Istituto Zooprofilattico curano l'allestimento e l'integrazione di volta in volta dell'apposito kit per l'esecuzione dei campionamenti nei focolai (kit n. 2 del manuale operativo); in sede di focolaio, il referente dell'Istituto Zooprofilattico collabora all'esecuzione dell'indagine epidemiologica e del campionamento di sangue e di organi dagli animali.

Il responsabile dell'area funzionale d'Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, e in particolare del Manuale Operativo di cui al comma 2., ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di prodotti a base di carne suina; è responsabile della diffusione delle informazioni sanitarie in tali stabilimenti in caso siano coinvolti in zone di protezione o di sorveglianza.

g) La Commissione Regionale per le strategie di lotta alle Pesti Suine (DAIS 3/2010), a carattere tecnico-scientifico è coordinata dal Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità, vi fanno parte Veterinari dello stesso Servizio, Veterinari delle ASL, un funzionario dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, un rappresentante dell'Agenzia LAORE, un rappresentante dell'Agenzia AGRIS, un docente della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, il Presidente della CNA alimentare, un rappresentante delle aziende suinicole accreditate per la Peste Suina Africana, un rappresentante delle aziende suinicole ad alto livello di biosicurezza (HBLH), un rappresentante del Comitato Promotore per il recupero, il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione del Suino di Razza Sarda. È stata istituita con Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità n°3/200 del 5 febbraio 2010, ha il compito di indirizzo, coordinamento e verifica delle strategie di lotta alla Peste Suina Africana relativamente alle azioni di sostegno e di incentivazione delle misure di biosicurezza e di acquisizione

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

delle qualifiche sanitarie nelle aziende suinicole sarde.

h) Il Gruppo di esperti in fauna selvatica; è istituito dal Servizio Prevenzione ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva 2002/60/CE e comprende veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Ha il compito di consulenza dell'autorità competente su:

- delimitazione e istituzione dell'area infetta da PSA nel selvatico;
- definizione di misure accessorie da applicare nella zona infetta, quali il divieto di caccia e il divieto di nutrire suini selvatici,
- monitoraggio sulla esecuzione e sull'efficacia delle misure del piano di eradicazione presentato alla Commissione.

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

DELIMITAZIONE DI ZONE GEOGRAFICHE E AMMINISTRATIVE AD APPLICAZIONE DIFFERENZIATA DEL PROGRAMMA

La regione ha un'estensione di 24.089 Km². ; da un punto di vista amministrativo l'isola è suddivisa in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL) a loro volta suddivise in distretti sanitari.

Il programma verrà attuato nella Regione Sardegna con diverse modalità a seconda del differente livello di rischio sanitario. Infatti dal punto di vista sanitario è possibile individuare una zona definita Area ad alto rischio per PSA, la quale non deve essere confusa con "la zona ad alto rischio" istituita dalla Decisione N. 2005/363/CE così come modificata dalla Decisione 2007/12/CE del 20.12.2006.

Area ad Alto Rischio

Così viene definita quella parte di territorio regionale in cui insistono vari fattori di rischio di insorgenza e diffusione della PSA, ed in particolare quei fattori in grado di determinare l'endemizzazione dell'infezione.

La mappa di questa Area viene aggiornata con il mutare delle condizioni epidemiologiche del territorio e delle seguenti variabili in grado di influenzare il livello di rischio:

- Presenza di suini allevati al pascolo brado non autorizzato;
- Presenza virale recente nel territorio testimoniata da focolai di peste suina africana verificatisi nei suini domestici o selvatici nell'anno precedente;
- Presenza virale pregressa testimoniata dai risultati sierologici nella campagna venatoria, o dalla storia dei focolai nel suino domestico negli anni precedenti.

All'interno di queste zone inoltre esiste un maggior rischio di insorgenza di focolai in allevamenti non opportunamente protetti da adeguate misure di biosicurezza, in particolare per quelle misure finalizzate a impedire i contatti diretti con altri animali. E' evidente altresì che in tutto il territorio regionale la non osservanza delle principale norme di biosicurezza, in particolare quelle relative alla introduzione di animali potenzialmente infetti, e alla somministrazione di alimenti potenzialmente contaminati, espone

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Le singole aziende, ancorché al di fuori delle zone sopra individuate, al rischio di insorgenza di peste suina africana.

La Mappa 3 - Delimitazione territoriale dell' Area ad Alto Rischio rappresenta la situazione di rischio ipotizzata per il 2012 che coincide con quella approvata nel Piano 2011, in cui sono riportati anche i Comuni inclusi nell'Area ad Alto Rischio. In questa zona i controlli clinici ed anagrafici da inserire in Banca Dati Nazionale con l'apposita check list sono svolti sul 20 % di aziende suinicole estratte per campione randomizzato.

Nella restante parte del territorio regionale tale controllo riguarderà il 10 % delle aziende.

Si rammenta inoltre che nei macroareali compresi nell'Area ad Alto Rischio la sorveglianza della PSA sul selvatico prevede il controllo di almeno 96 cinghiali ai quali sarà prelevato oltre al sangue anche la milza per gli esami virologici.

La Mappa 4 - Zone infette nel selvatico rappresenta il territorio in cui sono le applicate le misure sanitarie previste dagli art. 15 e 16 della Direttiva 2002/60/CE per i 24 mesi successivi al riscontro di casi di positività virologica nei cinghiali cacciati o rinvenuti morti.

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to community legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Normativa comunitaria di riferimento

Direttiva 82/894/CE e successive modifiche e integrazioni;

Decisione n. 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica nella Comunità Europea;

Direttiva del Consiglio n° 2002/60/CE del 27.06.02;

Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

Normativa nazionale di riferimento per gli aspetti generali e sanitari

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);

Circolare n. 13691 del 24 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sulla notifica delle malattie contagiose.

Decreto Legislativo N. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

Normativa regionale

Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale N. 54/2009 su Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali.

Segnalazione/Attivazione accesso

I soggetti tenuti a segnalare il sospetto di peste suina sono individuati nel Regolamento di Polizia Veterinaria; all'obbligo della segnalazione, da farsi immediatamente, è tenuto anche il veterinario libero professionista operante nell'azienda.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

La segnalazione/denuncia deve essere fatta al Sindaco o al Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale interessata.

Verifica del sospetto

Il Veterinario Ufficiale procede a verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni o analisi sierologiche riferibili a peste suina. Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto di peste suina o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Fondatezza del sospetto

Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di peste suina, vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di infezioni pestose.

In tal caso il Veterinario Ufficiale informa immediatamente il responsabile dell'UCL (e per suo tramite il responsabile dell'UCR) e la sede territoriale dell'IZS competente per territorio al quale spedisce i campioni biologici.

Il Veterinario Ufficiale attiva tutte le procedure necessarie a fronteggiare un eventuale conferma diagnostica; rilascia istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone; invia entro 24 ore la denuncia del sospetto mediante idonea modulistica di cui al D.A.I.S N. 54/2009 al Servizio Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Veterinaria e del Farmaco Veterinario; contestualmente registra il sospetto per via telematica nella piattaforma web www.vetinfo.sanita.it.

L'Autorità Sanitaria Locale (il Sindaco) con propria Ordinanza dispone inoltre il sequestro dell'allevamento e l'applicazione delle misure previste all'art. 4 del Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars):

POPOLAZIONE SUINA DOMESTICA DESTINATARIA DEL PROGRAMMA

I dati relativi alla consistenza di aziende suine e di capi presenti in Sardegna al 31.12.2010 viene riportata nella Tabella 5 - Popolazione suina domestica destinataria del Piano 2012.

In assenza di altre evidenze si stima che la popolazione suinicola regionale nel 2012 resti invariata rispetto al dicembre 2010.

La parte di questa popolazione che sarà sottoposta a controllo clinico ed anagrafico è calcolabile in 1600 aziende suine circa con 20.000 suini.

La sorveglianza sierologica sulle aziende suine in via di accreditamento e su quelle già accreditate è stimata essere:

500 aziende in accreditamento con 15.000 suini;

500 aziende accreditate e HBLH con 80.000 suini circa.

A queste aziende potranno aggiungersi le aziende regolarizzate della Zona ad Alto rischio prevista dalla Decisione 363/2005/Ce e successive modifiche stimabili in:

600/800 aziende suine con 12.000/15.000 animali.

POPOLAZIONE SUINA SELVATICA DESTINATARIA DEL PROGRAMMA

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

La popolazione regionale di cinghiali è stimata in 75.000 capi.

Nel corso delle prossime campagne venatorie, su incarico del Servizio Prevenzione, l'IZS avvierà iniziative volte a stimare con maggiore precisione la popolazione dei selvatici. A tal fine si avvarrà di uno specifico finanziamento e della collaborazione di veterinari opportunamente formati e retribuiti per lo svolgimento di queste attività.

L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle ASL procede alla definizione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento secondo i seguenti criteri:

- Endemicità delle patologie; vengono accorpati i territori in cui il livello di rischio appare omogeneo; tale livello di rischio viene desunto dai risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui cinghiali e dalla presenza di pascolo brado abusivo di suini;
- Continuità geografica; attraverso l' utilizzo della cartografia disponibile si definiscono gli areali geografici sulla base della osservazione di quegli indici (tipo di vegetazione, idrografia, barriere naturali e artificiali) in grado di determinare l'entità della popolazione oggetto di campionamento e la possibilità di suddivisione del territorio;
- Confini amministrativi; nella definizione degli areali, si terrà conto dei confini delle aziende ASL e delle province, al fine di facilitare la definizione dei responsabili del campionamento.

La numerosità e la tipologia dei campioni da prelevare è stata descritta precedentemente e consente una definizione di maggior dettaglio nelle zone infette da PSA nel selvatico e nell'Area ad Alto Rischio.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Identificazione degli animali e registrazione delle aziende

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2) e del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200, i proprietari o detentori di animali della specie suina debbono richiedere al Servizio Veterinario della ASL, competente per territorio, l'assegnazione del codice d'identificazione aziendale. Tale codice verrà riportato sull'animale tramite tatuaggio auricolare. Ai fini del presente piano sono soggetti all'adempimento anche i detentori di un solo capo della specie suina ancorché destinato ad autoconsumo.

E' concessa l'attribuzione di nuovi codici aziendali per quelle aziende i cui locali di stabulazione sono strutturati in modo da soddisfare le esigenze minime di benessere animale e le cui caratteristiche costruttive (recinzioni) siano adeguate ad impedire l'introduzione dei virus pestosi nell'azienda.

I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):

1. codice aziendale;
2. indirizzo dell'azienda;
3. coordinate geografiche dell'azienda;
4. nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o detentore di strutture zootecniche (in caso di stalle di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta ecc.);
5. nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
6. tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta – fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
7. la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);
8. la specie di suidi detenuta (suini e/o cinghiali);
9. l'orientamento produttivo distinto in:

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- ingrasso;
 - da ingrasso familiare (allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini di età superiore ai 70 giorni e che non movimentata capi verso altri allevamenti);
 - da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto (vendita di riproduttori);
10. modalità d'allevamento distinta in:
- semibrado;
 - stabulato.
11. qualifica sanitaria distinta in:
- accreditato
 - non accreditato
 - High Biosafety Herd Level (HBLH)
12. controlli anagrafici effettuati (check-list)

I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai Servizi veterinari delle aziende ASL in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200 nella banca dati nazionale dell'anagrafe suina (BDN).

In particolare le ASL registrano in BDN entro il 31 marzo di ogni anno la consistenza dei capi così come comunicata dal proprietario/detentore qualora non provveda con altri organismi delegati.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200, il proprietario o detentore degli animali ha l'obbligo di :

- a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico, vidimato dalla ASL competente;
- b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 7 giorni dall'evento;
- c) comunicare alla BDN entro 7 giorni le movimentazioni di animali;
- d) comunicare alla BDN, direttamente, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata entro il 31 marzo;

In deroga alle precedenti disposizioni, gli allevamenti familiari sono tenuti a registrare solo le movimentazioni in ingresso e la consistenza annuale dei capi presenti.

Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e i..

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

La qualifica di allevamento accreditato per PSA viene rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio in presenza dei seguenti requisiti:

- a) le caratteristiche costruttive dell'azienda devono garantire idonee condizioni di biosicurezza; in particolare le recinzioni esterne devono essere in grado di impedire contatti diretti con suini selvatici o ferali;
- b) idonei sistemi di disinfezione per i mezzi di trasporto;
- c) i proprietari devono aver ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e alla identificazione dei suini;
- d) i suini siano risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di 28 - 40 giorni

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

effettuato secondo la tabella di campionamento col 95% di confidenza ed il 5% di prevalenza.

Un allevamento continua a mantenere la qualifica di allevamento accreditato se:

1. continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alle succitate lettere a; b; c;
2. tutti gli animali introdotti provengono da un allevamento accreditato;
3. la conservazione dei requisiti di cui al punto 1 è assoggettata a verifica annuale da parte dei Servizi veterinari delle ASL;
4. i suini risultino negativi ad un controllo sierologico effettuato su un campione di animali (tabella di campionamento col 95 % di confidenza ed il 10 % di prevalenza).

Il riaccreditamento delle aziende dovrà avvenire a seguito di un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di almeno 28 giorni e non superiore ai 40 giorni l'uno dall'altro.

Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza

(High biosafety level herds – HBLH):

Le aziende suinicole industriali accreditate possono dotarsi di ulteriori strumenti di certificazione di garanzia in termini di accreditamento sanitario e biosicurezza se rispettano i seguenti principi:

1. Management: le aziende HBLH devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno tre anni, e al loro interno non si deve essere mai verificato un focolaio di peste suina.
2. Biosicurezza: devono essere rispettati elevati canoni di biosicurezza in termini di recinzioni esterne, locali e misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, layout aziendali.
3. Personale: i dipendenti e tutto il personale dell'azienda non devono possedere allevamenti suini.
4. Registrazioni: l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. La qualifica HBLH deve essere registrata in BDN dai Servizi Veterinari. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori.
5. Procedure documentate aziendali: le aziende HBLH devono dotarsi di procedure documentate approvate ufficialmente dalla ASL competente. Le procedure devono essere approntate e gestite sotto la responsabilità di un veterinario aziendale, riconosciuto ai sensi del D.L.vo 196/99; l'Assessorato Regionale alla Sanità autorizza i veterinari riconosciuti e ne tiene appositi elenchi.
6. Sorveglianza sierologica: le aziende HBLH sono sottoposte ai controlli sierologici previsti per le aziende accreditate con frequenza annuale, da parte del Veterinario Ufficiale.
7. Controlli ufficiali: la gestione aziendale e la corretta applicazione delle procedure documentate sono sottoposte a vigilanza ufficiale dalla ASL competente. Le aziende HBLH sono sottoposte al controllo sierologico annuale da parte del Veterinario Ufficiale. La Regione vigila sull'applicazione delle misure di cui sopra da parte delle aziende e sulle verifiche condotte sul territorio dalle Aziende Sanitarie Locali. Le aziende HBLH possono essere autorizzate alla macellazione di suini per l'invio di carni nel circuito extraregionale ai sensi della Decisione 2005/363/CE indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale, fatta eccezione per l'eventuale loro inclusione in zone di protezione o di sorveglianza.

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars):

Le norme di controllo sanitario sulla movimentazione dei suini vivi e sul commercio di carni suine fresche e dei prodotti a base di carni suine sono regolamentate dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea 2005/363/CE del 02 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, dal D.L.vo n. 196 del 1999 e dal D.L.vo n. 200 del 2010.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Inoltre, lo spostamento dei suini é effettuato conformemente a quanto previsto all'art. 10, lettera C, del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n° 4652 del 17 dicembre 1998; in particolare i documenti di accompagnamento (mod. 4) sono redatti in quattro copie.

In tutto il territorio della Regione è vietata la movimentazione di suini destinati ad altri allevamenti da aziende non accreditate. Le aziende non accreditate possono movimentare verso il mattatoio, previo prelievo sierologico nei 30 giorni antecedenti la movimentazione, secondo la tabella del 95 % di confidenza ed il 5 % di prevalenza, e l'effettuazione della visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione da parte dei Servizi veterinari della ASL competente sugli animali da sottoporre a movimentazione.

I suini di un allevamento per autoconsumo familiare possono essere movimentati esclusivamente in un sito aziendale per l'immediata macellazione oppure nelle strutture di macellazione fisse o mobili destinate alla filiera locale.

4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars) :

Le attività di prelievi ematici nelle aziende suinicole sono condotte principalmente dalle équipes di operatori specializzati (veterinari ed agenti tecnici), appositamente formati ed in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo. I controlli sierologici devono essere effettuati in azienda sui suini di età superiore ai tre mesi nelle aziende con più di quattro capi di età superiore a settanta giorni.

Ai fini del conferimento della qualifica di allevamento accreditato, il controllo sierologico interesserà un numero di capi tale da rilevare una sieroprevalenza maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%. Per il conferimento della qualifica di azienda accreditata tale controllo deve essere ripetuto dopo un periodo di almeno 28 giorni e non superiore a 40 giorni.

Per la conferma annuale della qualifica è obbligatorio effettuare un solo controllo sierologico su un campione della numerosità in grado di rilevare la prevalenza del 10 % con la confidenza del 95 %.

Nel caso di invio di suini al mattatoio da parte di aziende non accreditate è previsto un controllo sierologico su un campione di animali in grado di svelare una prevalenza del 5 % con una confidenza del 95 %.

I campioni di siero o sangue devono essere prelevati e trasportati con modalità tali da garantire il rintraccio degli animali e del gruppo di provenienza. Deve inoltre essere garantita la perfetta tenuta dei contenitori utilizzati ed il trasporto deve avvenire a temperatura refrigerata.

I campioni di sangue prelevati saranno recapitati il più presto possibile all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna scortati da moduli di richiesta all'uopo predisposti.

Il campionamento in azienda sarà effettuato limitatamente alle condizioni di cui sopra e in sinergia con i Piani di controllo delle malattie virali dei suini soggetti a piani di eradicazione o sorveglianza su base nazionale (Peste suina classica, Malattia vescicolare del Suino e Malattia di Aujeszky).

Le diverse tipologie di campioni da prelevare:

- Sangue per siero (almeno 5 ml.)
- Sangue + EDTA (almeno 10 ml.)
- Tonsilla
- Linfonodi reg. testa – collo
- Milza

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- Rene Ileio
- Polmone
- Linfonodo gastro – epatico
- Linfonodi meseraici
- Midollo osseo (in caso di avanzato stato di decomposizione)

Le diverse tipologie di prove diagnostiche per PSA:

- ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico;
- IMMUNOBLOTTING: viene utilizzato come test sierologico di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi;
- IMMUNOFLOURESCENZA DIRETTA: test effettuato su organi è utilizzato per la conferma di focolaio;
- POLIMERASE CHAIN REACTION: test effettuato su sangue o su organi è utilizzato per la conferma di focolaio.
- ISOLAMENTO VIRALE: test utilizzato per la conferma di focolaio;

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

(max. 32000 chars) :

Not applicable

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

I Servizi Veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una nuova azienda suina previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico sanitarie, di benessere degli animali e di biosicurezza: in particolare il sito aziendale deve essere recintato adeguatamente per impedire il contatto con altri suini domestici o selvatici.

In occasione dei controlli relativi all'anagrafe suina ai sensi del D.L.vo n. 200 del 2010, e dei controlli sierologici annuali per la conferma della qualifica di azienda "accreditata" e di "High Biosafety Level Herd" (HBLH), i Servizi Veterinari verificano l'ottemperanza agli obblighi previsti dall'anagrafe suina e l'adeguatezza strutturale e gestionale delle aziende, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:

- Recinzioni esterne in grado di impedire movimenti incontrollati di animali da e per l'azienda;
- Idonei sistemi di disinfezione per i mezzi di trasporto;
- Registrazione degli allevamenti, delle movimentazioni e censimenti in Banca Dati Nazionale;
- Identificazione dei suini con tatuaggio auricolare del codice aziendale;
- Procedure di isolamento e controllo sanitario dei capi di nuova introduzione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale;
- Gestione appropriata delle attività possibili fonti di rischio (alimentazione degli animali, smaltimento degli scarti, visitatori ecc.).

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli programmati prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, sarà

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

declassata la qualifica sanitaria e si applicheranno le misure sanzionatorie.

4.4.9 Measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)

(max. 32000 chars) :

Nei casi di risultato sierologico positivo si applicano le misure contenute nella Direttiva 2002/60/CE, recepita con il Decreto Legislativo n° 54 del 20 febbraio 2004, in particolare i capi sieropositivi saranno considerati sospetti di malattia. Si riportano di seguito le misure specifiche adottate.

Sieropositività per PSA in tutto il territorio regionale

- sequestro dell'allevamento;
- abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi nell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 gg. dalla notifica del risultato sierologico; l'eventuale estensione dell'abbattimento a tutto l'effettivo dell'allevamento potrà essere adottata in seguito alle indicazioni emerse dall'indagine epidemiologica.
- disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti secondo le procedure stabilite;
- prelievo di campioni su tutto l'effettivo dell'allevamento;
- attivazione di un'indagine epidemiologica;
- attivazione dei controlli sierologici nelle eventuali aziende venute a contatto;
- nuovo prelievo su tutto l'effettivo dell'allevamento dopo 21 giorni;

Nel caso in cui si verifichi sieroconversione di uno o più animali, o nel caso in cui la situazione epidemiologica lo richieda, si procede all'abbattimento immediato di tutto l'effettivo dell'allevamento.

Sieropositività o sospetto per PSA in un macello o in mezzi di trasporto

Qualora si sospetti la presenza di peste suina in un macello o nei mezzi di trasporto, il Veterinario Ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine volti a confermare o escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure descritte nei manuali di diagnostica; Qualora venga confermato un caso di peste suina in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché:

- a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nel mezzo di trasporto;
- b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano trasformati sotto controllo ufficiale;
- c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto controllo ufficiale e in conformità alle norme di riferimento;
- d) sia effettuata un'indagine epidemiologica volta a individuare le modalità di introduzione delle malattie;
- e) nelle aziende d'origine vengano applicate le misure previste in caso di focolaio; nelle aziende che hanno avuto contatti verranno adottate le misure previste dai decreti di attuazione delle direttive

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

comunitarie di riferimento.

f) non saranno introdotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 48 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate secondo quanto disposto dalle normative di riferimento.

3. I suini privi di identificazione e di certificazione sanitaria di accompagnamento, riscontrati nei mezzi di trasporto in seguito ad attività di vigilanza, saranno considerati sospetti di contaminazione e pertanto sottoposti ad abbattimento e distruzione senza corresponsione di alcun indennizzo; in tali casi gli allevamenti di origine verranno comunque sottoposti a tutte le misure previste in caso di sospetto.

4. In alternativa alle operazioni di cui al punto 3., su richiesta del proprietario dei suini, è possibile applicare le seguenti disposizioni:

a) trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di origine;

b) sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;

c) identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;

d) esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario;

e) emanazione delle specifiche sanzioni amministrative previste.

FOCOLAI CONFERMATI

In caso di conferma ufficiale di focolaio della Peste Suina Africana in un'azienda, l'Autorità Sanitaria Locale competente ordina che:

- tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus delle pesti suine sia durante il trasporto che all'atto dell'abbattimento. Dai suini abbattuti devono essere prelevati campioni di sangue e di organi, secondo quanto previsto dai manuali diagnostici di riferimento.

- le carcasse di suini morti o abbattuti siano eliminate conformemente a quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2009 e dal Reg. CE n. 811/2003 sotto controllo ufficiale. Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per la trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni. La possibilità di ricorrere all'infossamento in loco è sancita dalle deroghe previste dal Reg. CE n. 1069/2009.

- le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale;

- lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;

- ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus delle pesti suine;

- dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati; i principi e le procedure per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione degli allevamenti devono essere conformi agli allegati della Direttiva 2002/60 (Allegato III). Il Servizio Veterinario dell'ASL competente provvede a redigere apposito verbale sulle procedure adottate, i tipi di disinfettanti utilizzati, le relative concentrazioni, le condizioni di utilizzo e ogni altra informazione necessaria in conformità a quanto disposto dalla normativa di riferimento. Di tale verbale deve essere inviata copia al Servizio Prevenzione Regionale.

Il responsabile dell'UCL provvede a redigere l'indagine epidemiologica.

Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il Servizio Veterinario competente per territorio può

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

estendere le misure di abbattimento alle aziende che hanno avuto contatti, ai sensi dell'art. 4.,5. e 7. del D.L.vo n. 54/2004. Se il numero o la dimensione delle aziende coinvolte nelle misure di cui sopra dovesse essere cospicuo, tali azioni vengono intraprese sentito il parere del Servizio Prevenzione Regionale.

Zone di restrizione a seguito dell'insorgenza di focolai di pesti suine

In caso di focolaio di pesti suine i provvedimenti di istituzione di zona di protezione e di sorveglianza sono adottati dalle Autorità Sanitarie Competenti: il Sindaco nel caso in cui il territorio interessato dalle restrizioni risulti in un solo Comune oppure l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale nel caso vengano coinvolti più Comuni.

Misure da adottare in zona di protezione

Nella zona di protezione si applicano le misure previste all'art. 10 della Direttiva 2002/60/CE.

Misure da adottare in zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza si applicano le misure previste all'art. 11 della Direttiva 2002/60/CE.

Ripopolamento per PSA

Il ripopolamento delle aziende suinicole, a seguito dell'insorgenza di focolaio di peste suina africana, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

In particolare la reintroduzione dei suini nelle aziende sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate nell'azienda conformemente alle norme specifiche di riferimento.

La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità di introduzione della malattia. Il ripopolamento dovrà essere effettuato gradualmente con immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento trascorsi 45 giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con i manuali di diagnostica; se in nessuno dei suini sarà stata riscontrata la presenza di anticorpi nei confronti dei virus pestosi si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

La reintroduzione dei suini si effettua a condizione che:

- tutti i suini provengano da aziende accreditate;
- i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica;
- il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di 45 giorni dall'arrivo dei suini.

Nel caso di aziende in cui non sia stato possibile accertare la fonte dell'infezione, la reintroduzione di animali deve essere associata al rispetto dell'osservanza delle norme di biosicurezza degli allevamenti.

4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars):

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988 n° 218, del D.M. 20 luglio 1989, n° 298, nonché del Decreto 19 agosto 1996 n° 587, per un valore pari al 100 % di quello individuato nel bollettino ISMEA.

Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare entro

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

quindici giorni dall'abbattimento all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, la pratica completamente ed opportunamente istruita; entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

La documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione del Sindaco che certifichi il rispetto da parte dell'allevatore delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria e del presente Piano.

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità verificherà la documentazione di cui sopra che dovrà essere corredata da una relazione del Servizio Veterinario, dalla copia del registro di stalla e dai documenti di trasporto degli animali in ingresso ed in uscita.

La relazione veterinaria deve riportare la situazione produttiva e riproduttiva dell'allevamento. Il riscontro di anomalie rispetto ai parametri previsti preclude l'accesso al risarcimento.

Per le categorie di suini non previste dal bollettino ISMEA è istituita un'apposita Commissione regionale, comprendente funzionari dell'Assessorato alla Sanità, all'Agricoltura, e rappresentanti delle associazioni di categoria che farà le opportune valutazioni anche in relazione alla tipologia di allevamento.

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars) :

Durante le attività del piano saranno implementate le seguenti azioni di controllo:

1. Le aziende suinicole esistenti sul territorio regionale saranno sottoposte a visite ufficiali, per verificare il rispetto delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali e nel contempo aggiornare la banca dati dell'anagrafe suina.
2. Negli stabilimenti autorizzati ai sensi del Reg. CE 853/04, e della Dec. CE 2005/363 all'invio di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale, è istituito un apposito registro per l'oggettivazione delle ispezioni svolte dai Veterinari Ufficiali, che deve avere una frequenza almeno settimanale. Tali impianti dovranno inoltre dotarsi di un registro di carico e scarico delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita, che dovrà essere controllato e vistato periodicamente dal Veterinario Ufficiale.
3. Nei porti ed aeroporti, i Servizi Veterinari dovranno vigilare sulla corretta esposizione della cartellonistica tendente a informare i passeggeri sui divieti esistenti almeno una volta al mese.
4. In collaborazione con le Prefetture, saranno date istruzioni alle Forze dell'Ordine in merito all'attività di vigilanza sui trasporti su strada. Verranno inoltre concordate con le Prefetture le modalità di attuazione dei flussi informativi.
5. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza su ristoranti e agriturismo, è distribuita ai Servizi Veterinari un'apposita check-list.

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore ai 15 giorni.

In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si valuterà la possibilità di applicare misure sanzionatorie.

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dai Servizi Veterinari delle ASL:

- con cadenza mensile i dati e le informazioni degli abbattimenti effettuati per sieropositività o focolai di malattia ai sensi del Regolamento n. 349/2005/CE ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità Europea;
- con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2012, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del programma; entro il 31 gennaio 2013 è trasmessa la

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

relazione contabile annuale.

- entro il 31 marzo 2013 la relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni di controllo sierologico svolte nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 marzo 2013 l'elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 marzo 2013 l'elenco dei focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 marzo 2013 lo schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivise nell'ambito delle aree funzionali di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di origine animale e Igiene degli Allevamenti:
 - macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 - macellazioni per autoconsumo familiare;
 - numero di partite di carni e prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana).

Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità controlla lo stato di attuazione del programma ricevendo il seguente flusso informativo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:

- con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre 2012, i rendiconti contabili delle spese di laboratorio sostenute in applicazione del programma; entro il 31 marzo 2013 è trasmessa la relazione contabile annuale.

Il Servizio Prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, entro il 15 aprile 2013, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

5. Benefits of the programme

A description is provided of the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars) :

Per contagiosità e per potere patogeno la presenza della peste suina africana costituisce un pericolo per il patrimonio suinicolo sardo, che con 14.745 aziende e 176.731 suini risulta essere per consistenza il 6° su base regionale.

In questa regione con una popolazione di 1.600.000 abitanti questo comparto zootecnico riveste un significato economico non trascurabile.

Il virus della peste suina africana ha arrecato ingenti danni economici per via indiretta a causa del blocco dell'export di animali vivi, carni e prodotti suini derivati.

La suinicoltura razionale e l'industria di trasformazione regionale ne hanno risentito fortemente in questi anni, soprattutto perché non hanno potuto assecondare la spinta di crescita derivante da un fiorente mercato che apprezza i salumi prodotti in Sardegna.

L'eradicazione della peste suina africana porterebbe sicuramente alla crescita dell'allevamento sardo e del comparto salumiero.

Tra i vantaggi da menzionare non è trascurabile il miglioramento di immagine della regione Sardegna e dell'Italia a livello nazionale ed internazionale. La Sardegna infatti è l'unica regione europea interessata da questa patologia che è invece radicata in contesti extraeuropei.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Il riconoscimento recente della razza suina sarda a rischio d'estinzione (Decreto M.I.P.A.F. n. 21664 del 08.06.2006) e la nascita di iniziative per la promozione di un marchio DOP per il suino tipico sardo, lasciano intravedere uno sviluppo anche nel mercato di nicchia dei prodotti gastronomici di alta qualità. In ogni caso merita particolare attenzione il consumo interno, che attualmente viene coperto prevalentemente con l'importazione di animali e di carni di provenienza extraregionale. Anche le rappresentanze degli allevatori e l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura hanno individuato come priorità l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna. Infine si ha la consapevolezza che il problema della peste suina africana in Sardegna influenza negativamente il commercio di prodotti suini dell'intera Comunità Europea verso Paesi Terzi, i quali pretendono garanzie igienico-sanitarie specifiche a tutela del proprio patrimonio zootecnico.

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2006 - 2009 :

yes

6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease : Not applicable Applicable...

6.1.1 Data on herds for year : **2010**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	% herds coverage	Indicators		
										% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence	
SARDINIA	Domestic pigs	14 745	2 958	2 958	12	12	8	66,667	100	0,406	0,406	X
Total		14 745	2 958	2 958	12	12	8	66,667	100	0,406	0,406	

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

Add a new row

6.1.2 Data on animals for year: 2010

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering		Indicators		
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence	
SARDINIA	Domestic pigs	176 731	26 092	26 092	26 092	162	160	750	100	0,62	X
Total		176 731	26 092	26 092	26 092	162	160	750	100	0,62	
ADD A NEW ROW											

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2010**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
SARDINIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	35 967	0
Total				35 967	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

6.3 Data on infection at the end of year :

2010

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
Sardinia	Domestic pigs	8	162
X			

6.5 Data on vaccination or treatment programmes

Data on vaccination or treatment programmes is Not applicable Applicable...

6.6 Data on wildlife

Data on Wildlife is: Not applicable Applicable...

6.6.1 Estimation of wildlife population for year: **2010**

Region	Species	Method of estimation	Estimation of the population
SARDINIA	wild boar	hunting bag	75 000
			ADD A NEW ROW
			X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

6.6.2 Monitoring of wildlife for year: **2010**

Region	Species	Test type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
SARDINIA	wild boar	serological test	ELISA	2 318	27 X
SARDINIA	wild boar	other test	IFD	590	0 X
SARDINIA	wild boar	other test	PCR	418	0 X
SARDINIA	wild boar	other test	IMMUNOBLOTTING	245	27 X
ADD A NEW ROW					

6.6.3 Data on vaccination or treatment of wildlife for year: **2010**

Region	Square km		
	Number of doses of vaccine or treatment to be administered	Number of campaigns	Total number of doses of vaccine or treatment administered
SARDINIA	0	0	0 X
ADD A NEW ROW			

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2012**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
SARDINIA	ELISA	Pigs and wild boar	serum	surveillance	17 500	X
SARDINIA	ELISA	Pigs	serum	qualification	20 000	X
SARDINIA	PCR / IFD	Pigs and wild boar	ORGANS	confirmation of suspected cases	2 500	X
Total					40 000	
Add a new row						

7.1.2 Targets on testing herds and animals

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7.1.2.1 Targets on testing herds Not applicable Applicable...

7.1.2.1 Targets on the testing of herds for year: **2012**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds expected to be checked	Number of expected positive herds	Number of expected new positive herds	Number of herds expected to be depopulated	% positive herds expected to be depopulated	Target indicators		
									Expected % herd coverage	% positive herds Expected period herd prevalence	% new positive herds Expected herd incidence
SARDINIA	Domestic pigs	14 745	3 000	3 000	10	10	10	100	0,33	0,33	X
Total		14 745	3 000	3 000	10	10	10	100	0,33	0,33	
Add a new row											

7.1.2.2 Targets on testing animals Not applicable Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

7.1.2.2 Targets on the testing of animals for year : **2012**

Region	Species	Total number of animals	Number of animals under the programme	Number of animals expected to be tested	Number of animals to be tested individually	Number of expected positive animals	Slaughtering		Target indicators		
							Number of animals with positive result expected to be slaughtered or culled	Total number of animals expected to be slaughtered	Expected % coverage at animal level	% positive animals (Expected animal prevalence)	
SARDINIA	Domestic pigs	176 731	30 000	30 000	30 000	100	100	0	100	0,33	X
SARDINIA	Wild boar	75 000	3 000	3 000	3 000	3	0	0	100	0,1	X
Total		251 731	33 000	33 000	33 000	103	100	0	100	0,31	
Add a new row											

7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals Not applicable Applicable...

7.2 Targets on qualification of herds and animals for year : 2012

		Targets on the status of herds and animals under the programme															
		Expected not free or not free from disease				Expected free or officially free from disease status suspended				Expected free from disease							
		Last check positive		Last check negative		Herds		Animals		Herds		Animals		Herds		Animals	
Region	Animal species	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals
SARDINIA	Domestic pigs	14 745	176 731	0	0	0	0	0	0	2 745	40 731	2 000	95 000	2 000	95 000		
Total		14 745	176 731	0	0	0	0	0	0	2 745	40 731	2 000	95 000	2 000	95 000		
Add a new row																	

7.3 Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is Not applicable Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

7.3.2 *Targets on vaccination or treatment of wildlife is* *Not applicable* *Applicable...*

8. Detailed analysis of the cost of the programme for year: 2012

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

1. Testing							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Cost of analysis	Elisa (antibody)	Individual animal sample/test	40 000	3.1	124000	yes	X
Cost of analysis	Fluorescent Antibody test (FAT)	Individual animal sample/test	757	30.99	23459,43	yes	X
Cost of analysis	PCR	Individual animal sample/test	1 342	20.66	27725,72	yes	X
Cost of analysis	IMMUNOBLOTTING	Individual animal sample/test	326	12	3912	yes	X
Cost of analysis	VIRAL REPLICATION	Pooled sample test	51	90.9	4635,9	yes	X
					Add a new row		
2. Vaccination or treatment							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
					Add a new row		
3. Slaughter and destruction							

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Compensation of animals	KILLED ANIMALS POSITIVE AND OUTBREAKS	Animal culled	750	180	135000	yes X
Destruction costs	Destruction culled animals and infected materials	outbreak	10	2250	22500	yes X
Add a new row						
4. Cleaning and disinfection						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Add a new row						
5. Salaries (staff contracted for the programme only)						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Add a new row						
6. Consumables and specific equipment						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Add a new row						
7. Other costs						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Add a new row						

